

Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo - anno 2021

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha determinato evidenti difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili e stante il protrarsi dell'emergenza, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto del 19 luglio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021 concernente: *"Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021"* ha previsto lo stanziamento finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà.

Tale contributo, così come stabilito dall'articolo 1 del Decreto del 19 luglio 2021, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Le linee guida di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del Fondo.

I comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dal presente documento.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, le attività comunali dovranno trovare applicazione nelle forme più adeguate, compatibilmente con tutte le disposizioni del Governo in merito al contenimento dell'emergenza, facendo ricorso a tutte le modalità e le risorse strumentali che possano consentire una regolare ed efficace applicazione delle attività, prevedendo anche modalità telematiche per la presentazione delle istanze.

1. Enti beneficiari del Fondo

Gli Enti beneficiari delle risorse di cui al Fondo per il sostegno alla locazione sono i Comuni della Regione Lazio ai quali è affidata la gestione dell'intervento, che tempestivamente attivano tutte le procedure per l'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio la rendicontazione comunale delle risorse erogate, con le modalità di seguito indicate.

2. Soggetti destinatari dei contributi

Stante il protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha determinato evidenti difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili e la conseguente necessità di attribuire alle famiglie le risorse con procedura di urgenza conformemente a quanto previsto dal DM 19 luglio 2021, i Comuni

possono determinare di utilizzare le risorse disponibili, anche in forma coordinata, come di seguito indicato:

- 1) **Ad integrazione delle risorse assegnate ed erogate per la precedente misura di sostegno** ai richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie approvate e trasmesse alla Regione Lazio, relative al Fondo straordinario 2020;
- 2) **Mediante pubblicazione di un nuovo bando** destinato ai soggetti titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata, site nel Comune di residenza o domicilio ed utilizzate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
 - c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
 - d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di residenza ovvero nell'ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - e) non avere ottenuto per le mensilità di contributo, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
 - f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
 - g) ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%. L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all'anno indicato nel bando comunale, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata: $incidenza = (canone\ annuo\ effettivamente\ pagato / ISEE) \times 100$.

OVVERO

- h) ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 per i soggetti che dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito, sulla base di quanto indicato nel bando comunale, può essere certificata attraverso l'ISEE corrente in corso di validità alla data della presentazione domanda o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 dei componenti del nucleo familiare.

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l'importo annuo del canone, al netto degli oneri condominiali, riferito all'alloggio.

Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, così come stabilito dall'articolo 1 del Decreto del 19 luglio 2021, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, ai fini della verifica sulla incumulabilità della quota destinata alla locazione nel reddito di cittadinanza, acquisiscono i dati anche tramite autocertificazione, e comunque successivamente alla erogazione dei contributi completi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

- 3) **In via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate**, erogando quota parte delle risorse ad integrazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 1) e quota parte delle risorse ai soggetti ammessi in graduatoria a seguito di pubblicazione del bando comunale di cui al precedente punto 2).

3. Contributo

Al fine di rispondere alla necessità e all'urgenza di accelerare le procedure di utilizzo riguardanti le risorse del fondo 2021 e consentire ai Comuni di sostenere i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale le risorse complessive del Fondo sono erogate in forma preventiva in favore dei Comuni, che provvedono con urgenza alle attività comunali per l'erogazione dei contributi ai soggetti destinatari dei contributi, di cui al punto 2.

Con provvedimento della Direzione regionale competente le risorse del Fondo per l'annualità 2021 sono ripartite ai Comuni in misura corrispondente alle erogazioni regionali riferite all'ultima annualità del fondo straordinario 2020.

Fermi gli importi della ripartizione prevista per i singoli Comuni e nei limiti di questi, la quantificazione degli importi da impegnare a beneficio dei singoli Comuni terrà conto delle risorse non utilizzate presenti nelle casse comunali dichiarate dai Comuni, che saranno scomutate in detrazione agli impegni e concorreranno unitamente alle risorse effettivamente impegnate a finanziare la misura di sostegno alla locazione prevista per la corrente annualità. Si darà luogo agli impegni e alle relative liquidazioni in favore dei Comuni, a seguito della trasmissione della rendicontazione comunale relativa all'utilizzo dei contributi erogati nell'ultima annualità del fondo straordinario 2020 e quantificazione delle risorse residue non utilizzate.

In ragione dell'elevato numero di domande pervenute nell'ultima annualità del fondo straordinario 2020 e nell'impossibilità del rispetto dei termini per la trasmissione della rendicontazione, per Roma Capitale vige la deroga alle modalità previste per l'impegno e l'erogazione delle risorse per l'annualità 2021.

Per i Comuni che non hanno partecipato al bando 2020 o che comunque non hanno dichiarato domande di contributo per il bando 2020 e che intendono pubblicare il bando per la concessione dei contributi riguardanti il fondo 2021, le risorse regionali disponibili, a seguito dello scomputo di cui sopra, saranno ripartite ed erogate subordinatamente alla richiesta comunale di contributo e trasmissione della rendicontazione alla Regione, in maniera proporzionale al fabbisogno dagli stessi dichiarato.

Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari del contributo non potrà superare il 40% del costo del canone annuo e comunque non superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente.

I Comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei provvedimenti di pubblicizzazione. I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati.

I Comuni rendicontano alla Regione le risorse erogate con urgenza ai soggetti destinatari dei contributi, a seguito delle attività comunali richieste con le presenti linee guida.

4. Avviso pubblico comunale, graduatoria, individuazione dei soggetti destinatari del contributo e ripartizione delle risorse

I Comuni che, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione, avviano le attività per l'erogazione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente punto 2, dovranno:

- per quanto attiene l'utilizzo della modalità di cui al punto 2. 1), individuare i soggetti destinatari del contributo ad integrazione dei contributi assegnati con la graduatoria dell'annualità 2020 del Fondo regionale straordinario per il sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. n. 176/2020, qualora il fabbisogno dei richiedenti ammessi al contributo non sia stato pienamente soddisfatto con le risorse regionali in precedenza erogate. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione il provvedimento comunale di approvazione delle risorse erogate ad integrazione della graduatoria e l'indicazione dei richiedenti che hanno ottenuto l'integrazione del contributo di sostegno alla locazione.
- per quanto attiene le attività di cui al punto 2.2), predisporre e pubblicare il bando comunale per l'accesso al sostegno alla locazione, provvedendo a dare ampia informazione sulla possibilità di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo. Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio copia dell'Avviso pubblico comunale, nonché del provvedimento comunale di approvazione dello stesso.

I richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentano nei tempi e con le modalità previste nell'Avviso pubblico comunale la domanda attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2.2) ed eventualmente integrare la domanda con la necessaria documentazione, anche successivamente, su richiesta del comune presso cui la stessa è stata presentata.

I Comuni, a seguito di pubblicazione del bando comunale:

- raccolgono le domande dei richiedenti il contributo, prevedendo anche modalità telematiche per la presentazione delle istanze;
- effettuano l'istruttoria delle singole domande, verificando il possesso dei requisiti;
- erogano i contributi in favore dei soggetti aventi titolo, nei limiti della disponibilità erogata dalla Regione Lazio al Comune;
- approvano, con apposito atto comunale, la rendicontazione dei contributi erogati ai soggetti destinatari del contributo;
- trasmettono alla Direzione regionale competente la rendicontazione approvata con apposito atto comunale, comprensiva della graduatoria dei soggetti richiedenti il contributo. La graduatoria comunale è unica e relativa alle domande dei partecipanti al bando con l'indicazione dei nuclei familiari dichiarati ammissibili al contributo e dei nuclei familiari esclusi con i relativi motivi di esclusione. La graduatoria deve inoltre contenere l'indicazione del contributo assegnato ad ogni singolo soggetto ammesso ed il totale complessivo dei contributi erogati;

- comunicano all'INPS, successivamente alla erogazione dei contributi, la lista dei beneficiari, ai fini della verifica della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
- I Comuni, per le attività di cui al punto 2.3), individuano i soggetti destinatari del contributo in via coordinata tra le due precedenti possibilità.

Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio, la documentazione sopra descritta, a mezzo PEC all'indirizzo aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it

5. Casi particolari

Qualora nel periodo in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente integrerà la domanda con la copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati. In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio.

Qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione.

6. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

Per facilitare le procedure di gestione del Fondo ed uniformare le correlate attività comunali, la Direzione regionale competente provvede ad elaborare ed a mettere a disposizione dei comuni, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, il modello di "rendicontazione delle risorse".

Al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo, visto il perdurare della situazione di emergenza ed al fine di assicurare l'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte della Direzione regionale competente, tutti i Comuni interessati espletano con celerità le procedure richieste e trasmettono alla Regione la rendicontazione dei contributi erogati.

I Comuni, oltre alla documentazione indicata al precedente punto 4, trasmettono all'indirizzo PEC aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it:

- Il modello di "rendicontazione delle risorse" predisposto dalla Direzione regionale competente, debitamente compilato datato e firmato da parte della struttura comunale competente, unitamente al provvedimento comunale di approvazione dello stesso.
- La segnalazione di eventuali Avvisi pubblici andati deserti.

I Comuni che non intendono pubblicare il bando comunicano detta intenzione alla Regione, all'indirizzo PEC sopra indicato.

Le economie derivanti da bandi non pubblicati, bandi deserti o a seguito di rendicontazione delle risorse erogate, restano nella disponibilità del Comune e segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione o per l'eventuale recupero delle risorse.

Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione "Fondo di sostegno alla locazione".